

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
312	Commercio fisso	Vendite presso il domicilio del consumatore - Autorità di P.S. per comunicazione elenco incaricati

**Domanda:** L'art. 19 del D.Lgs 114/98 prevede che chi effettua le vendite presso il domicilio del consumatore e che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività ne comunica l'elenco "all'autorità di pubblica sicurezza". Al comma 7 del medesimo articolo si prevede che le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree forme in forma itinerante.

**Si chiede se l'elenco degli incaricati va comunicato al Sindaco o al Questore.**

**Risposta:** Nella normativa di pubblica sicurezza si individua di norma l' "autorità di pubblica sicurezza" nel Questore, mentre il Sindaco è definito come "autorità locale di pubblica sicurezza". La comunicazione dell'elenco degli incaricati va fatta quindi al Questore.

Per una più puntuale conferma il quesito è stato posto anche alla Questura di Treviso